

Serie Ordinaria n. 30 - Mercoledì 24 luglio 2013

D.G. Salute

D.d.g. 18 luglio 2013 - n. 6845

Piano regionale di controllo e certificazione nei confronti della paratubercolosi bovina

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che «stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale» e, in particolare, all'Allegato III, sezione IX, definisce i requisiti sanitari degli animali che producono latte;

Vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni (Com 539 (2007) «Una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013): prevenire è meglio che curare» che individua fra i suoi obiettivi:

- promuovere la salute degli animali, prevenendo o riducendo l'incidenza delle loro malattie;
- migliorare la crescita economica, la coesione e la competitività, garantendo la libera circolazione delle merci;
- promuovere le pratiche di allevamento e il benessere degli animali per prevenire le minacce collegate alla salute degli animali e minimizzare l'impatto ambientale a sostegno della strategia dell'UE a favore dello sviluppo sostenibile;

Richiamata la d.g.r. del 15 febbraio 2012, n. IX/3015 «Piano regionale della prevenzione veterinaria»;

Rilevato che il suddetto Piano regionale della prevenzione veterinaria individua i criteri per la definizione degli obiettivi strategici da perseguire nell'ambito delle politiche sanitarie regionali di prevenzione veterinaria;

Constatato che un'indagine condotta dal Centro nazionale di riferimento per la Paratubercolosi ha stimato che in Lombardia la prevalenza di allevamenti infetti dall'agente eziologico della Paratubercolosi bovina è intorno al 70%;

Considerato che la Paratubercolosi bovina è una malattia cronica debilitante sostenuta da *Mycobacterium avium* subsp. *Paratuberculosis*, che fa parte dell'elenco delle malattie dell'OIE (Office International des Epizooties) per le quali è obbligatoria la notifica;

Dato atto che:

- in alcuni paesi comunitari ad elevata vocazione lattifera (Danimarca, Olanda, Spagna, Austria) sono già in atto programmi sanitari finalizzati a ridurre l'incidenza della malattia negli allevamenti bovini;
- in alcuni Paesi terzi (Australia, Canada, India, Cina) consentono l'importazione di formaggi prodotti in Italia a condizione che gli allevamenti di provenienza del latte impiegato per la produzione dei formaggi abbiano garanzie sanitarie supplementari nei confronti della Paratubercolosi;

Rilevato che la produzione di latte bovino rappresenta un'importante fonte di reddito per il settore primario in Lombardia, dove viene prodotto circa il 40% del latte italiano;

Osservato che la Paratubercolosi bovina, determina rilevanti danni economici diretti negli allevamenti bovini, anche in assenza di forme cliniche di malattia, e comporta la limitazione del commercio dei prodotti a base di latte destinati alle esportazioni;

Valutato che alla luce delle considerazioni sopra esposte è necessario adottare un Piano regionale di controllo e certificazione nei confronti della Paratubercolosi finalizzato a:

- rendere obbligatoria la segnalazione dei casi clinici nei bovini e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- fornire agli allevatori idonei strumenti per prevenire e limitare la diffusione dell'infezione negli allevamenti;
- definire i criteri per rilasciare le attestazioni sanitarie (certificazioni) degli allevamenti, ai fini del commercio del latte e dei prodotti derivati;
- monitorare la diffusione dell'infezione nel patrimonio bovino della Lombardia;

Verificato che il «Piano regionale di controllo e certificazione nei confronti della Paratubercolosi bovina» di cui all'allegato A del presente provvedimento, rispondono alle predette esigenze;

Acquisito il parere del Centro di Riferenza Nazionale per la Paratubercolosi;

Ritenuto di:

- approvare il documento di cui all'allegato A «Piano regionale di controllo e certificazione nei confronti della Paratubercolosi bovina», parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di disporre che, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto, i Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL lombarde adottino i contenuti del «Piano» in argomento;
- pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul portale istituzionale della D.g. Salute;

Viste:

- la l.r. n. 20/2008 e s.m.i., nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
- la l.r. n. 33/2009 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» e s.m.i.;

DECRETA

1. di approvare il documento di cui all'allegato A «Piano regionale di controllo e certificazione nei confronti della Paratubercolosi bovina», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre che, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto, i Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL lombarde, per quanto di competenza, adottino i contenuti dell'Allegato A al presente decreto;

3. di precisare che il presente atto non comporta registrazioni contabili;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul Portale istituzionale della D.g. Salute.

Il direttore generale
Walter Bergamaschi

_____ • _____

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DELLA PARATUBERCOLOSI BOVINA**1. DEFINIZIONI**

Ai sensi del presente provvedimento si intende per:

- a. *Sospetto clinico di Paratubercolosi*: un caso di diarrea cronica associata a cachessia, in un bovino di età superiore a 24 mesi. Non sono sospetti clinici di paratubercolosi i bovini clinicamente sani, risultati positivi ad un test per la diagnosi di paratubercolosi
- b. *Caso clinico di Paratubercolosi*: un caso di diarrea cronica associata a cachessia, in un bovino di età superiore a 24 mesi, confermata da una prova diagnostica diretta di biologia molecolare
- c. *Piano aziendale di gestione sanitaria (PGS)*: documento programmatico presentato dal Proprietario/detentore degli animali e redatto dal Veterinario responsabile del Piano secondo i criteri dell'allegato 1, ai fini della prevenzione e controllo dell'infezione paratubercolare in azienda. Il Piano deve essere verificato dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario (DPV) dell'ASL territorialmente competente
- d. *Prova sierologica*: una prova ELISA, svolta su campioni di sangue o latte individuali dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
- e. *Prova diagnostica diretta*: un test di biologia molecolare (PCR) o un esame colturale, svolto da un Istituto Zooprofilattico Sperimentale
- f. *Sieroprevalenza*: rapporto tra il numero di soggetti risultati positivi alla prova sierologica e il numero di soggetti sottoposti a prova

2. OBIETTIVI

Attraverso l'applicazione del presente provvedimento si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi:

- a. definire i criteri per le attestazioni sanitarie (certificazioni) necessarie per il commercio del latte e dei prodotti derivati, ai fini dell'export;
- b. raccogliere dati statistici sull'incidenza di casi clinici di paratubercolosi e sulla diffusione dell'infezione da *Mycobacterium avium paratuberculosis* nel patrimonio bovino;
- c. fornire agli allevatori strumenti per prevenire e controllare l'infezione da *Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis* nei propri allevamenti.

3. MISURE SANITARIE OBBLIGATORIE PER IL CONTROLLO DELLA PARATUBERCOLOSI BOVINA**3.a) Segnalazione**

I sospetti clinici di paratubercolosi bovina devono essere segnalati al Dipartimento di Prevenzione Veterinario (DPV) dell'ASL, da parte di:

- Medici veterinari, pubblici e privati
- Proprietari/detentori degli animali

Ricevuta la segnalazione, il DPV dell'ASL provvede al prelievo di un campione di feci per la conferma del sospetto clinico sui capi oggetto della segnalazione; in caso di conferma registra il caso clinico di paratubercolosi nel Sistema Informativo.

3.b) Provvedimenti

A seguito della conferma di casi clinici di paratubercolosi in un allevamento, il DPV dell'ASL competente per territorio:

- a. effettua la verifica della corretta identificazione dei capi presenti e della loro registrazione in BDR/BDN;
- b. effettua la visita clinica sull'effettivo dell'allevamento ed approfondimenti diagnostici su tutti i bovini di età superiore a 36 mesi;
- c. dispone il blocco delle movimentazioni degli animali delle specie sensibili verso altri allevamenti da riproduzione;
- d. dispone l'isolamento degli animali con forma clinica, fino alla loro macellazione.

3.c) Revoca dei provvedimenti

I provvedimenti sanitari vengono revocati immediatamente dopo la macellazione dei casi clinici di paratubercolosi e concluse le attività di cui al punto 3.b).

Il DPV dell'ASL comunica al Proprietario/Detentore degli animali gli esiti del controllo sierologico di cui al punto 3.b e dispone il vincolo sanitario per i soli animali sieropositivi, conformemente al punto 3.e.

3.d) Sorveglianza al macello

Il Veterinario Ufficiale del macello, qualora alla visita *ante mortem* rilevi la presenza di un sospetto clinico di paratubercolosi, accompagnato da lesioni caratteristiche, dovrà comunicare il caso sospetto al DPV dell'ASL competente sull'allevamento di provenienza del capo, che effettuerà la visita clinica sull'effettivo dell'allevamento e gli approfondimenti diagnostici su eventuali sospetti, conformemente a quanto indicato nel punto 3.a.

3.e) Movimentazione animale

La movimentazione di animali verso allevamenti da riproduzione deve avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- sulla dichiarazione di provenienza (Mod.4) deve essere riportata l'informazione relativa alla qualifica sanitaria per paratubercolosi bovina, secondo lo schema di cui all'Allegato 2. Per i vitelli balotti, tale informazione è obbligatoria solo per le movimentazioni verso allevamenti da riproduzione aderenti al Piano;
- gli animali risultati positivi non potranno essere movimentati verso allevamenti da riproduzione.

4. MISURE VOLONTARIE: PIANO REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLA PARATUBERCOLOSI BOVINA

L'adesione al «Piano regionale di certificazione della Paratubercolosi bovina», di seguito denominato «Piano», è volontaria; il proprietario/detentore che intende aderire deve inoltrare specifica domanda al DPV dell'ASL territorialmente competente, utilizzando l'allegato 3 (*domanda di adesione*); l'adesione al Piano si intende tacitamente rinnovata ogni anno, a meno di formale comunicazione di rinuncia all'ASL.

Qualora l'allevatore intenda acquisire o mantenere per il proprio allevamento qualifiche sanitarie superiori al PTEX1, dovrà avvalersi di un Veterinario responsabile del Piano ed inoltrare richiesta al DPV dell'ASL territorialmente competente, utilizzando l'allegato 4 (*richiesta riconoscimento/mantenimento qualifica sanitaria*).

Serie Ordinaria n. 30 - Mercoledì 24 luglio 2013

Qualora l'allevatore decidesse di rinunciare alla propria adesione, dovrà darne comunicazione al DPV dell'ASL territorialmente competente, utilizzando l'*allegato 5 (rinuncia adesione)*.

Le comunicazioni «domanda di adesione», «richiesta riconoscimento/ mantenimento qualifica sanitaria», «rinuncia adesione» di cui agli allegati 3,4 e 5, firmate digitalmente, potranno essere trasmesse in formato digitale agli indirizzi PEC dei DPV delle ASL riportati nell'*allegato 7*.

Con l'adesione al Piano l'allevatore:

- può ottenere per il proprio allevamento il livello sanitario di base (qualifica PTEX1) utile per l'esportazione del latte e dei prodotti derivati verso Paesi Terzi,
- dispone di strumenti utili al fine di raggiungere livelli sanitari progressivi di garanzia di indennità nei confronti della paratubercolosi.

4.a) Qualifiche sanitarie

A seguito della domanda di adesione al Piano, il DPV procederà ad effettuare gli accertamenti sanitari utili ad attribuire all'allevamento la qualifica sanitaria per la certificazione ai fini dell'esportazione del latte e dei prodotti derivati verso Paesi Terzi (PTEX1).

Per ottenere e mantenere le qualifiche sanitarie per paratubercolosi, l'allevamento dovrà soddisfare i requisiti ed essere stato sottoposto ai controlli, secondo uno dei protocolli di cui all'*allegato 2*. In base al rispetto dei requisiti di cui all'*allegato 2*, il DPV attribuisce la qualifica sanitaria provvedendo alla sua registrazione in BDR/BDN.

I prelievi per l'acquisizione e il mantenimento della qualifica sanitaria sono svolti direttamente o sotto la responsabilità del DPV dell'ASL. Gli allevamenti che non aderiscono al Piano e quelli che, pur avendo aderito al Piano, hanno avuto casi clinici confermati in allevamento, si intendono con qualifica sanitaria PTO.

4.a.1) Qualifica sanitaria valida ai fini della certificazione per l'export

La qualifica sanitaria PTEX1 è valida ai fini della certificazione di «assenza di casi clinici di paratubercolosi negli ultimi 12 mesi» per l'esportazione di latte e prodotti a base di latte verso Paesi Terzi.

Tale qualifica viene attribuita dal DPV previa verifica del rispetto delle seguenti condizioni minime, soggette a verifica annuale:

- visita clinica di tutto l'effettivo, per escludere la presenza di animali con sintomatologia clinica;
- assenza di notifica di casi clinici negli ultimi 12 mesi;

Ai fini della suddetta certificazione per l'export sono valide anche le qualifiche sanitarie superiori a PTEX1.

4.b) Piano aziendale di gestione sanitaria

Il PGS, predisposto dal Veterinario responsabile, definisce le misure utili a ridurre la prevalenza negli allevamenti infetti e a prevenire l'introduzione della malattia o la sua diffusione in allevamento. Tutti gli allevamenti che aderiscono al Piano, in presenza di sieropositività, devono adottare il PGS.

Il PGS deve:

- seguire le indicazioni di cui all'*allegato 1*,
- essere documentato, sottoscritto dal proprietario/detentore e dal Veterinario responsabile e disponibile in allevamento,
- essere approvato dal DPV dell'ASL territorialmente competente.

Il proprietario/detentore è responsabile dell'attuazione del PGS.

Il DPV dell'ASL, con cadenza almeno annuale, verifica l'attuazione del PGS negli allevamenti aderenti con presenza di sieropositività.

4.c) Movimentazione animale

In un allevamento bovino da riproduzione aderente al Piano, è vietato introdurre animali risultati positivi a una prova sierologica o diagnostica diretta per paratubercolosi, effettuata conformemente ai punti precedenti.

Negli allevamenti con qualifica sanitaria da PT3 a PT5 è vietata l'introduzione di bovini provenienti da allevamenti con qualifica sanitaria per paratubercolosi inferiore alla propria.

Nelle stalle di sosta gli animali di età inferiore ai 12 mesi, provenienti da allevamenti con diverso stato sanitario nei confronti della paratubercolosi e destinati a allevamenti da riproduzione, devono essere detenuti separatamente.

La mancata osservanza di tali divieti comporta per l'allevamento la perdita della qualifica, con l'assegnazione della qualifica dell'allevamento di provenienza degli animali introdotti.

5. ACCERTAMENTI E COSTI

La visita clinica effettuata ai sensi del punto 4.a.1, ai fini dell'adesione al piano, è a carico del proprietario degli animali, a meno che sia effettuata contestualmente ad altri controlli ufficiali per le profilassi di stato obbligatorie.

I costi relativi ai prelievi sono a carico del proprietario, fatto salvo i seguenti casi:

- effettuati ai sensi del punto 3.b del presente provvedimento o se effettuati contestualmente ad altri controlli ufficiali per le profilassi di stato obbligatorie.

I costi degli accertamenti diagnostici sono a carico del proprietario, fatto salvo i seguenti casi:

- effettuati ai sensi del punto 3.b del presente provvedimento
- se effettuati per l'ottenimento e per il mantenimento della qualifica uguale o superiore a PT3.

I prelievi per l'acquisizione e il mantenimento della qualifica sanitaria, qualora svolti direttamente dai DPV dell'ASL, non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del costo del personale dell'ASL.

6. COMPETENZE

Il Veterinario Responsabile del Piano:

- predispone il Piano aziendale di gestione sanitaria (PGS) e supervisiona la sua attuazione.

Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario delle ASL:

- a seguito della comunicazione di presenza di un caso clinico di paratubercolosi, adotta i provvedimenti di cui al punto 3.d;
- esegue la sorveglianza sanitaria al macello, come previsto al punto 3.d;
- a seguito di domanda di adesione al Piano:
 - effettua gli accertamenti sanitari di cui al punto 4.a e 4.a.1,
 - attribuisce la qualifica,

- aggiorna la qualifica, su richiesta del proprietario/detentore,
- ove previsto, verifica la presenza del PGS e la sua attuazione;
- registra e aggiorna in BDR/BDN l'informazione relativa all'adesione/non adesione al Piano e, nel caso di adesione, la qualifica.

7. CAMPIONI E FLUSSI INFORMATIVI

I campioni, prelevati ai sensi del presente Piano e accompagnati dalla specifica scheda accompagnamento (*allegato 6*), vengono esaminati presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) che rende disponibili gli esiti degli esami effettuati nei Sistemi Informativi della Regione.

8. MONITORAGGIO

I dati derivanti dall'attività di controllo dei DPV delle ASL consentono di monitorare la diffusione dell'infezione da *Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis* nel patrimonio bovino della Lombardia; l'OEVV valuta i risultati di tale attività, al fine di concordare con la Regione eventuali ulteriori interventi sanitari.

Allegati:

- Allegato 1: Requisiti minimi per la stesura di un Piano aziendale di gestione sanitaria nei confronti della paratubercolosi
- Allegato 2: Qualifiche sanitarie degli allevamenti
- Allegato 3: Domanda di adesione al piano regionale di certificazione della paratubercolosi bovina
- Allegato 4: Richiesta riconoscimento/mantenimento qualifica sanitaria per la paratubercolosi bovina
- Allegato 5: Comunicazione di rinuncia adesione al piano regionale di certificazione della paratubercolosi
- Allegato 6: Scheda di accompagnamento campioni
- Allegato 7: Indirizzi PEC dei DPV delle ASL

— • —

REQUISITI MINIMI PER LA STESURA DI UN PIANO AZIENDALE DI GESTIONE SANITARIA NEI CONFRONTI DELLA PARATUBERCOLOSI

Il Piano aziendale di gestione sanitaria, redatto dal Veterinario responsabile che deve avere maturato un'esperienza specifica nel campo della Paratubercolosi, deve essere sottoposto al DPV dell'ASL competente per territorio per l'approvazione.

Il Veterinario responsabile esegue l'analisi del rischio di introduzione e diffusione dell'infezione in allevamento, utilizzando, a seconda dell'indirizzo produttivo dell'allevamento, i seguenti strumenti predisposti dal Centro Nazionale di referenza per la Paratubercolosi:

- SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI TRASMISSIONE DELL'INFEZIONE PARATUBERCOLARE NEGLI ALLEVAMENTI DI BOVINE DA LATTE, consultabile all'indirizzo web: http://www.izsler.it/izs_bs/ftp//doc/CREF_paratubercolosi/manuali%20controllo%20latte/Scheda%20valutazione%20rischio.pdf
- SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI TRASMISSIONE DELL'INFEZIONE PARATUBERCOLARE NEGLI ALLEVAMENTI DI BOVINE DA CARNE, consultabile all'indirizzo web: http://www.izsler.it/izs_bs/ftp//doc/CREF_paratubercolosi/manuali%20controllo%20carne/Scheda%20valutazione%20rischio.pdf

L'analisi del rischio è aggiornata in seguito ad ogni modifica della qualifica sanitaria o degli interventi gestionali attuati in azienda.

Gli interventi che compongono il Piano aziendale di Gestione sanitaria dell'allevamento sono definiti alla luce dei risultati dell'analisi del rischio e con l'ausilio, a seconda dell'indirizzo produttivo dell'allevamento, delle linee guida per il controllo della Paratubercolosi predisposte dal Centro Nazionale di referenza per la Paratubercolosi e di seguito riportate:

- LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO DELLA PARATUBERCOLOSI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI DA LATTE, consultabile all'indirizzo web: http://www.izsler.it/izs_bs/ftp//doc/CREF_paratubercolosi/manuali%20controllo%20latte/linee%20guida.pdf
- LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO DELLA PARATUBERCOLOSI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI DA CARNE, consultabile all'indirizzo web: http://www.izsler.it/izs_bs/ftp//doc/CREF_paratubercolosi/manuali%20controllo%20carne/Linee%20guida.pdf

Le priorità degli interventi sono definite considerando la prevalenza d'infezione, i risultati dell'analisi del rischio, gli obiettivi, le altre priorità gestionali o sanitarie e le risorse disponibili.

Per la stesura del PGS, seguire possibilmente lo schema predisposto dal Centro Nazionale di referenza per la Paratubercolosi e di seguito riportato, registrando le misure individuate e la loro priorità (alta, media, bassa), definendo la responsabilità delle misure individuate e la periodicità dei test da eseguire in allevamento:

- SCHEDA PER LA STESURA DEL PGS NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI DA LATTE, consultabile all'indirizzo web: http://www.izsler.it/izs_bs/ftp//doc/CREF_paratubercolosi/manuali%20controllo%20latte/Stesura%20PGS.pdf
- SCHEDA PER LA STESURA DEL PGS NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI DA CARNE, consultabile all'indirizzo web: http://www.izsler.it/izs_bs/ftp//doc/CREF_paratubercolosi/manuali%20controllo%20carne/Stesura%20PGS.pdf

— • —

QUALIFICHE SANITARIE DEGLI ALLEVAMENTI

Sono previste le seguenti qualifiche sanitarie nei confronti della paratubercolosi

Livello	Descrizione	Requisiti per l'ottenimento della qualifica	Requisiti per il mantenimento della qualifica
PTO	Allevamento senza qualifica sanitaria	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna informazione sanitaria disponibile, oppure • notifica di casi clinici negli ultimi 12 mesi 	//
PTEX1	Allevamento senza forme cliniche (requisiti minimi per l'esportazione)	<ul style="list-style-type: none"> • visita clinica favorevole su tutto l'effettivo (validità annuale) • nessuna segnalazione di casi clinici negli ultimi 12 mesi in allevamento 	<ul style="list-style-type: none"> • visita clinica favorevole su tutto l'effettivo (validità annuale) • nessuna segnalazione di casi clinici negli ultimi 12 mesi in allevamento
PT1	Allevamento a basso rischio	<ul style="list-style-type: none"> • nessuna segnalazione di casi clinici negli ultimi 12 mesi, e • sieroprevalenza uguale o inferiore al 5% su un campione selezionato almeno secondo il protocollo S1 	<ul style="list-style-type: none"> • nessuna segnalazione di casi clinici negli ultimi 12 mesi, e • sieroprevalenza uguale o inferiore al 5% su un campione selezionato almeno secondo il protocollo S1 effettuato negli ultimi 12 mesi
PT2	Allevamento negativo	<ul style="list-style-type: none"> • nessuna segnalazione di casi clinici negli ultimi 12 mesi, e • nessuna sieropositività a un controllo a campione svolto secondo il protocollo S1 	<ul style="list-style-type: none"> • nessuna segnalazione di casi clinici negli ultimi 12 mesi, e • nessuna sieropositività a un controllo a campione svolto secondo il protocollo S1 negli ultimi 12 mesi

Livello	Descrizione	Requisiti per l'ottenimento della qualifica	Requisiti per il mantenimento della qualifica
PT3	Allevamento certificato (livello PT3)	<ul style="list-style-type: none"> • possedere qualifica PT2 da almeno 24 mesi, e • nessuna segnalazione di casi clinici, e • nessuna sieropositività a un controllo svolto secondo il protocollo S2 	<ul style="list-style-type: none"> • nessuna segnalazione di casi clinici negli ultimi 12 mesi, e • nessuna sieropositività a un controllo a campione svolto secondo il protocollo S1 negli ultimi 12 mesi
PT4	Allevamento certificato (livello PT4)	<ul style="list-style-type: none"> • possedere qualifica PT3 da almeno 12 mesi, • e nessuna segnalazione di casi clinici, e • nessuna sieropositività a un controllo svolto secondo il protocollo S2 	<ul style="list-style-type: none"> • nessuna segnalazione di casi clinici negli ultimi 12 mesi, e • nessuna sieropositività a un controllo a campione svolto secondo il protocollo S1 negli ultimi 12 mesi
PT5	Allevamento certificato (livello PT5)	<ul style="list-style-type: none"> • possedere qualifica PT4 da almeno 12 mesi, • e nessuna segnalazione di casi clinici, e • nessuna sieropositività a un controllo svolto secondo il protocollo S2 	<ul style="list-style-type: none"> • assenza di casi clinici negli ultimi 12 mesi, e • nessuna sieropositività a un controllo a campione svolto secondo il protocollo S1 negli ultimi 12 mesi

PROTOCOLLI PER IL CONTROLLO SIEROLOGICO DEGLI ALLEVAMENTI

A seconda che si voglia acquisire o mantenere una delle qualifiche sanitarie previste dal Piano, sono adottati due diversi protocolli di campionamento.

Protocollo S1

Il protocollo S1 permette l'acquisizione delle qualifiche sanitarie fino a PT2.

Se svolto con cadenza almeno annuale permette il mantenimento della qualifica ottenuta (da PT1 a PT5).

Tale protocollo prevede il controllo sierologico di tutti i bovini riproduttori maschi di età superiore a 24 mesi, di tutti i bovini di età superiore a 24 mesi acquistati negli ultimi 12 mesi e su un campione di bovini femmina di età superiore a 36 mesi nati in azienda, nel numero riportato nella seguente tabella:

N. vacche > 36 mesi presenti	N. vacche > 36 mesi da esaminare
1 - 41	Tutte
42 - 50	41
51 - 60	49
61 - 100	55
101 - 300	62
301 - 500	63
>500	65

Il controllo può essere indifferentemente svolto su campioni di sangue o di latte individuale.

La qualifica sanitaria PT1 viene assegnata/mantenuta se la sieroprevalenza, calcolata sul campione, è pari o inferiore al 5 % e in assenza di casi clinici.

La qualifica sanitaria da PT2 a PT 5 viene assegnata/mantenuta se tutti i campioni prelevati danno esito negativo alle prove diagnostiche.

In caso di sieropositività in allevamenti con qualifica PT3 o superiore, è opportuno, prima dell'aggiornamento della qualifica, procedere ad esami diagnostici diretti sui capi sieropositivi.

Se i soggetti sieropositivi risultano negativi all'esame diretto sulle feci, i capi sono considerati negativi, ma devono essere inclusi nel campionamento dell'anno successivo se ancora presenti in allevamento.

Protocollo S2

Il protocollo S2 permette l'acquisizione delle qualifiche sanitarie superiori a PT2.

Tale protocollo prevede il controllo sierologico su tutti i bovini femmina di età superiore a 36 mesi e su tutti i riproduttori maschi di età superiore a 24 mesi e tutti i riproduttori di età superiore a 24 mesi introdotti negli ultimi 12 mesi.

Il controllo può essere indifferentemente svolto su campioni di sangue o di latte individuale.

La qualifica sanitaria viene assegnata/mantenuta se tutti i campioni prelevati danno esito negativo alle prove diagnostiche.

In caso di sieropositività in allevamenti con qualifica PT3 o superiore, è opportuno, prima dell'aggiornamento della qualifica, procedere ad esami diagnostici diretti sui capi sieropositivi.

Se i soggetti sieropositivi risultano negativi all'esame diretto sulle feci, i capi sono considerati negativi, ma devono essere inclusi nel campionamento dell'anno successivo, se ancora presenti in allevamento.